


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA

N. Reg.Sent.
Anno 2005
N. 7236 Reg.Ric.
Anno 2005

Stefano Baccarini Presidente
Silvestro Maria Russo Componente
Giulia Ferrari Componente - Estensore
ha pronunciato la seguente



SENTENZA

sul ricorso n. 7236/05, proposto dalla soc. Spal s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mattia Grassoni e Enrico Lubrano presso il cui studio in Roma, via Flaminia n. 79, è elettivamente domiciliata

contro

la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Po n. 9,

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti presso il cui studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2 è elettivamente domiciliato,

la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio,

la Lega Professionisti di Serie C, in persona del Presidente *pro*

Ferrari

tempore, non costituita in giudizio.

per l'annullamento, previa sospensiva,

del provvedimento emanato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. il 15 luglio 2005, con il quale la ricorrente non è stata ammessa a partecipare al Campionato di Serie C1 per la stagione sportiva 2005/2006; di ogni ulteriore atto ad esso presupposto o conseguente, e in particolare; del parere della Co.Vi.So.C. dell'8 luglio 2005; del successivo parere della Co.A.Vi.So.C.; del lodo arbitrale con il quale la Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport, in data 26 luglio 2005, ha rigettato il ricorso presentato dalla Spal avverso tali provvedimenti; dell'art. 52, quarto comma, delle N.O.I.F. della F.I.G.C., nella parte in cui prevede che, in caso di non ammissione ad un campionato professionistico, la società non ammessa venga retrocessa all'ultimo campionato dilettantistico (terza categoria) e che, conseguentemente, il titolo sportivo della società non ammessa venga espropriato a zero euro da parte della federazione ed eventualmente assegnato (ridotto di una categoria) ad un'altra società della stessa città.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.);

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 2 agosto 2005 il magistrato

Fenna

dot.ssa Giuna Ferrarini, tutti altresì difensori presenti delle parti in causa, come da verbale.

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva degli atti impugnati, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell'art. 9 L. 21 luglio 2000 n. 205, e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 29 luglio 2005 la Spal impugna gli atti in epigrafe indicati e ne chiede l'annullamento.

Espone, in fatto, che la Co.Vi.So.C. ha espresso parere negativo alla sua iscrizione al campionato di calcio di Serie C1 per mancato pagamento dei debiti nei confronti dell'Erario e degli Enti previdenziali nonché per mancato superamento della situazione prevista dall'art. 2447 cod. civ.. Il parere negativo è stato reiterato dalla Co.A.Vi.So.C.. In conseguenza di detto ultimo parere negativo in data 15 luglio 2005 il Consiglio federale della F.I.G.C, ha disposto il diniego di iscrizione della Spal al campionato di Serie C1 2005-2006. Avverso detto ultimo provvedimento ha adito la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I., che ha rigettato la domanda.

2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:

Ferrari

a) *Illegittimità del diniego di ammissione al campionato di serie C1 per la stagione sportiva 2005/2006. Violazione artt. 3 e 97 Cost., 12 L. n. 91 del 1981, 3 L. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, per violazione del comunicato ufficiale della F.I.G.C. 15 marzo 2005 n. 189/A, per travisamento dei fatti, per erroneità, insufficienza ed incongruità della motivazione; per illogicità manifesta, per contraddittorietà, per ingiustizia manifesta, per sviamento di potere. La Spal è stata esclusa dal campionato di Serie C1 per un debito con l'Erario scaduto. In realtà la ricorrente aveva dimostrato l'avvenuto pagamento di tutti i debiti erariali e previdenziali e, per quanto attiene alle pendenze riguardanti le ritenute di acconto per gli anni antecedenti il 1° gennaio 2004, la pendenza di lite non temeraria, circostanza, quest'ultima, espressamente prevista nel par. 1, lett. b), n. 7 C.U. F.I.G.C. n. 189/A come deroga al divieto di iscrizione al campionato. La non temerarietà della lite è dimostrata dal fatto che, con sentenza del 21 aprile 2005, la Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara ha accolto in parte un ricorso, proposto dalla soc. Spal avverso una cartella esattoriale ed allo stato pende l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate.*

Erronea, in punto di fatto e di diritto, è anche la seconda ragione posta a base del lodo impugnato, e cioè il mancato ripianamento delle perdite ex art. 2447 cod. civ. entro il 31 marzo 2005, pur essendo in regola alla data del 30 giugno 2005. Ed invero, poiché gli obblighi contabili della società scadono il 30 giugno 2005 e

Ferrara

poiché la prospettazione contabile al 31 marzo 2005 è da considerarsi un mero tabulato di contabilità privo di efficacia giuridica, è evidente come non fosse sussistente, in capo alla Spal, la situazione di cui al cit. art. 2447 cod. civ..

b) *Illegittimità degli effetti del diniego di iscrizione al campionato: l'espropriazione a zero euro del titolo sportivo. Violazione artt. 3, 97 e 41 Cost.. Violazione art. 12 L. n. 91 del 1981, 3 L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, per violazione del comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 189/A del 15 marzo 2005; per travisamento dei fatti, per erroneità, insufficienza ed incongruità della motivazione; per illogicità manifesta; per contraddittorietà, per ingiustizia manifesta, per sviamento di potere.* Il diniego di iscrizione al campionato comporta, in applicazione della normativa federale, l'espropriazione a zero euro del titolo sportivo della società non ammessa, con retrocessione della stessa all'ultimo campionato dilettantistico e l'attribuzione dello stesso titolo sportivo, ridotto di una categoria, della società non ammessa, da parte della F.I.G.C., ed a titolo oneroso, ad un'altra società neocostituita nella stessa città (cd. Lodo Petrucci). Dette disposizioni sono illogiche e, quindi, illegittime. Se, infatti, risulta comprensibile che una società non ammessa al campionato per carenza dei requisiti finanziari non possa partecipare a tale campionato per la relativa stagione agonistica, risulta macroscopicamente priva di ogni benché minima ragionevolezza la disposizione che prevede non solo la cd. cancellazione dal settore professionistico, con retrocessione nei

Fenucci

campionati dilettantistici, ma addirittura la retrocessione all'ultimo di essi. E' inoltre palesemente illegittima la previsione della perdita del titolo sportivo, che costituisce il principale bene economico di una società sportiva, coincidente con l'avviamento della stessa. Se, dunque, il titolo sportivo ha un innegabile valore commerciale oltre che sportivo, ne consegue che esso non può essere arbitrariamente sottratto o drasticamente ridotto per effetto del diniego di iscrizione al campionato per una determinata stagione agonistica per non aver dimostrato di avere i requisiti finanziari. Infine, ancora più palese è l'illegittimità del cd. Lodo Petrucci, nella parte in cui prevede l'attribuzione del titolo sportivo revocato (ridotto di una categoria) previo pagamento di una somma di denaro. Detta disposizione consente infatti a soggetti, che vogliono entrare *ex novo* nel calcio di acquisire un titolo sportivo di rango professionistico con un esborso relativamente contenuto, a vantaggio della Federazione ed a totale discapito della società esclusa.

3. Si è costituito in giudizio il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
4. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza.
5. La Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport e la Lega Professionisti di Serie C non si sono costituiti in giudizio.
6. Alla camera di consiglio del 2 agosto 2005 la causa è stata

Ferrari

trattenuta per la decisione

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), non essendo a questi imputabile alcuno degli atti impugnati. Ed invero, l'art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. configura la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport come un organo non amministrativo, ma arbitrale, rispettoso dei principi di terzietà, autonomia ed indipendenza di giudizio; a ciò si aggiunga che l'art. 20 del regolamento della Camera significativamente precisa che "il lodo è imputabile esclusivamente all'organo arbitrale. In nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del C.O.N.I." (T.A.R. Lazio, III Sez., 7 aprile 2005 n. 2571).
2. La natura di organo arbitrale e non amministrativo della Camera di Conciliazione e di Arbitrato rende inammissibile anche la sua evocazione in giudizio.
3. Come esposto in narrativa, la ricorrente impugna la mancata ammissione ai campionati professionisti di Serie C1 della stagione sportiva 2005/2006, perché non avrebbe ripianato i propri debiti né con l'Erario né con gli Enti previdenziali.
4. Preliminarmente il Collegio rileva l'inammissibilità del ricorso nella parte intesa all'annullamento della norma (art. 52, sesto comma, N.O.I.F. della F.I.G.C.), che autorizzerebbe la Federazione ad "espropriare ad euro 0,00" il titolo sportivo della società ricorrente in quanto non ammessa al campionato e ad assegnarlo

Fenzi

eventualmente, ridotto di una categoria. ad altra società della stessa città.

Il pregiudizio che alla ricorrente può derivare dalla suddetta norma regolamentare è infatti condizionato all'adozione dell'atto applicativo dell'astratta previsione che essa detta e che ancora non è intervenuto.

Peraltro lo stesso motivo, oltre ad essere inammissibile è anche infondato nel merito. E' stato infatti precisato (T.A.R. Lazio, III Sez., 22 settembre 2004 n. 9668) che poichè, ai sensi del cit. art. 52 NOIF (c.d. Lodo Petrucci), il <<titolo sportivo>> costituisce il riconoscimento da parte della FIGC delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una Società sportiva ad un determinato campionato di calcio, esso appartiene in modo personalissimo ed esclusivo solo alla Società che l'ha conquistato sul campo e rappresenta non già una situazione giuridica riconosciuta dall'ordinamento generale bensì solo una qualità inerente alla posizione di *status* che la Società stessa riveste nei confronti e nell'ambito dell'ordinamento settoriale di cui fa parte, fuori o in assenza del cui contenuto non è possibile attribuire al titolo *de quo* alcun significato autonomo e diverso; pertanto, è legittimo l'art. 52 NOIF nella parte in cui pone il divieto assoluto di commercializzazione del titolo sportivo in sè, trattandosi non di un qualsiasi bene aziendale, bensì dell'avviamento di una Società sportiva che esprime e manifesta la capacità di profitto fintanto che

Ferrari

permane il vincolo di iscrizione e di affiliazione che è la fonte del titolo stesso.

5. Il ricorso è parimenti inammissibile nella parte volta a censurare il lodo della Camera arbitrale del 26 luglio 2005.

Ed invero, per quanto attiene ai limiti che il sindacato del giudice della legittimità incontra quando è chiamato a pronunciare sul *decisum* della Camera di conciliazione il Collegio ritiene di dover confermare le conclusioni alle quali la Sezione è pervenuta in una recente occasione (T.A.R. Lazio, III Sez., 7 aprile 2005 n. 2571). La decisione della Camera di conciliazione - si è detto - costituisce un arbitrato irrituale avente, come tale, natura contrattuale ed impugnabile solo per incapacità delle parti o degli arbitri, violenza, dolo, eccesso di potere con riguardo ai limiti del mandato ricevuto ed errore sostanziale o essenziale di cui agli artt. 1428 e 1429 cod. civ., per quest'ultimo intendendosi quello che attiene alla formazione della volontà degli arbitri e che ricorre quando questi ultimi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà (vale a dire non abbiano preso visione degli elementi della controversia o ne abbiano supposto altri inesistenti ovvero abbiano dato come contestati fatti pacifici e viceversa), restando per contro esclusa ogni forma di impugnativa per errore di giudizio e di diritto (T.A.R. Piemonte, II Sez., 18 marzo 1999 n. 139 e 4 febbraio 1999 n. 58).

Non è questa la situazione che ricorre nel caso in esame né nei confronti del lodo della Camera arbitrale la ricorrente deduce censure intese a denunciare vizi sui quali è consentito al giudice

Fewer

amministrativo di esercitare il proprio sindacato.

6. Il Collegio ritiene invece di non doversi porre d'ufficio la questione dell'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, essendo lo stesso infondato nel merito.

Non è infatti condivisibile il primo motivo di doglianza, atteso che è documentata e, nella sostanza, non è neppure contestata l'esistenza di debiti di non lieve importo della ricorrente società nei confronti dell'Erario. Non è pertinente il richiamo della stessa al giudizio pendente dinanzi al giudice tributario di secondo grado e al suo carattere non temerario, in ragione della pronuncia parzialmente favorevole da essa ottenuta a conclusione del processo tributario di primo grado, giacché la lite pendente alla data del 30 giugno 2005 e non temeraria, alla quale fa riferimento la lett. b), n. 7, C.U. n. 189/A, è quella che investe l'esistenza del debito tributario. Tale situazione non ricorre nel caso di specie atteso che la controversia, alla quale la società si richiama, attiene ai benefici del condono, che essa in origine aveva ottenuto e dai quali è stata successivamente dichiarata decaduta per effetto di inadempienze asseritamente ad essa imputabili, benefici che comunque postulano e confermano l'esistenza del debito tributario sul quale incidono, nel concorso dei presupposti di legge.

7. L'impugnata determinazione del Consiglio Federale motiva, *per relationem*, al parere negativo della Co.A.Vi.So.C., che ha espressamente dichiarato di condividere e che ha assunto come contenuto e causa giustificativa del proprio *decisum*.

Ferrari

Detto parere si fonda su tre ordini di ragioni ciascuna delle quali è assolutamente autonoma e diversa dalle altre e, quindi, idonea a sorreggere da sola l'impugnata determinazione.

Questa conclusione, che riflette principi da tempo acquisiti dalla giurisprudenza del giudice amministrativo, comporta la possibilità per il Collegio di ritenersi esonerato dall'esame dei due ultimi motivi di diniego di ammissione al campionato, essendo del tutto legittimo il primo dei tre motivi, che attiene alla posizione debitoria dell'istante e di cui è stata dimostrata l'assoluta conformità a legge e a principi di giustizia sostanziale e ragionevolezza.

8. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsi l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -

SEZIONE TERZA

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dalla soc. Spal s.p.a., previa estromissione dal giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e della Camera di Conciliazione e di Arbitrato, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità

Ferraro

amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 2 agosto 2005, dai

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE

TERZA

in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Stefano Baccarini

Presidente


Giulia Ferrari

Componente - Estensore

IL PRESIDENTE




L' ESTENSORE



SEGRETERIO 

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

~~L - 2 AGO. 2005~~



SEGRETERIO DI SEZIONE




TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE III^a

Addì ~~2 AGO. 2005~~..... copia conforme
alla presente è stata trasmessa al

.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento
di procedura 17 agosto 1997 n. 642.



SEGRETERIO

